

ASET/SPA

0005071/17 08/06/2017



ASET

ASET S.p.A.

via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)

tel. 0721.83391 - fax 0721.830750

info@cart.aset.servizi.it

www.aset.servizi.it

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561

Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

AVVISO PUBBLICO DI QUALIFICAZIONE DI NATURA PERMANENTE

**PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO APERTO DEI
FORNITORI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE
FARMACIE COMUNALI DI ASET S.p.A. - COMUNE DI FANO (PU) -
PER IL QUINQUENNIO 2017/2021.**

Sommario

PARTE PRIMA

- Art. 1 Istituzione Albo
- Art. 2 Natura e finalità dell'Albo, vigenza ed operatività
- Art. 3 Durata dell'iscrizione
- Art. 4 Suddivisione delle categorie di specializzazione e fornitura
- Art. 5 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 6 Modalità d'iscrizione e documentazione
- Art. 7 Istruttoria di ammissione
- Art. 8 Verifiche periodiche
- Art. 9 Effetti e validità dell'iscrizione, sospensione e cancellazione
- Art. 10 Pubblicità e pubblicazione dell'avviso
- Art. 11 Privacy e trattamento dati personali
- Art. 12 Norme transitorie

PARTE SECONDA

Disciplinare tecnico/economico di fornitura

- A) Ordini di fornitura
- B) Modalità di esecuzione dell'ordine
- C) Scontistica minima
- D) Modalità di pagamento
- E) Resi

PARTE PRIMA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea in tema di "Procedure per l'acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici", è istituito presso l'ASET S.p.A. l'Albo aperto informatico dei fornitori all'ingrosso di prodotti vendibili e dispensabili nelle Farmacie Comunali in gestione, per il quinquennio 2017/2021.

Possono essere ammessi all'Albo, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative sia imprese italiane o estere, munite di personalità giuridica ai sensi della disciplina del paese di appartenenza, siano esse singole o legate da qualsivoglia forma di aggregazione consentita dalla legislazione vigente, in possesso di specifici requisiti ed autorizzazioni.

Il presente documento ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati oltre i requisiti di ordine morale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, che regolano la fornitura di pubbliche commesse e nel caso di specie, di prodotti farmaceutici.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce l'Albo aperto informatico per la formazione e la gestione dell'elenco. Nel corso di validità dell'Albo, ASET si riserva la facoltà di estendere l'utilizzo dello stesso anche per altri presidi farmaceutici che nel frattempo sottoscrivano accordi di gestione unitaria con ASET.

La partecipazione al presente procedimento, comporta l'automatica adesione ed accettazione da parte degli operatori economici istanti, a tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso.

Le disposizioni dell'Albo dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - NATURA E FINALITA' DELL'ALBO, VIGENZA ED OPERATIVITA'

L'Albo costituisce una piattaforma informatica "aperta" e "non esclusiva" diretta a verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale degli operatori economici iscritti.

Gli operatori iscritti presenti nell'Albo, saranno interpellati con cadenza ritenuta utile e/o necessaria (di norma giornaliera), dalle singole unità farmaceutiche come di seguito riportate in elenco, per l'approvvigionamento del fabbisogno giornaliero di prodotti medicinali e non medicinali:

Farmacie Comunali di Fano (PU)

- VIA SANT'EUSEBIO 12
- VIALE ROMAGNA 133/F
- PLAZZALE DELLA STAZIONE 6

Farmacia Comunale di Marotta (PU)

- VIA P. FERRARI 39

Farmacia Comunale di Piagge (PU)

- VIA ROMA 105

Farmacia Comunale di Cantiano (PU)

- PIAZZA LUCEOLI 25

L'Albo non costituisce per gli iscritti, alcun titolo atto a configurare un rapporto di natura contrattuale e/o precontrattuale, di appalto di fornitura e/o di accordo quadro, in quanto esclude qualsiasi forma di "esclusività" nei rapporti commerciali, in ragione della natura "aperta" e "dinamica" dell'Albo medesimo.

L'Albo è escluso dalla disciplina codicistica degli appalti pubblici, in quanto assoggettato ai principi sanciti dalla *Sentenza della Corte di giustizia Europea, Sez. V, 2 Giugno 2016, n° C.410/14 in tema di "Procedure per l'acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici"*.

ART. 3 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'Albo avrà durata **quinquennale** dalla data di pubblicazione fino al 31.12.2021. Successivamente a tale data Aset S.p.A. si riserva di procedere ad un rinnovo dell'Albo per uguale periodo, di rinnovarlo per un minor periodo a proprio insindacabile giudizio, ovvero di regolamentare una nuova modalità operativa, previa adeguata forma di pubblicazione.

La durata di ciascuna iscrizione corrisponderà a quella di vigenza del presente avviso, fatto salvo le ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Albo.

Nel corso del periodo di validità dell'Albo, qualunque operatore economico, in possesso dei requisiti prescritti, potrà chiedere l'iscrizione, parimenti potrà richiederne la cancellazione.

Aset S.p.A. si riserva di procedere d'ufficio alla sospensione/cancellazione/esclusione dall'Albo, nei confronti degli operatori economici che perdono i requisiti di ordine generale o speciale che hanno determinato l'iscrizione.

Aset S.p.A. si riserva infine di effettuare, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, le verifiche che ritiene opportune, su tutti o alcuni degli operatori economici iscritti all'Albo.

ART. 4 - SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E FORNITURA

L'Albo aperto informatico dei fornitori all'ingrosso dei prodotti farmaceutici per le proprie Farmacie Comunali è unico ed indivisibile.

In esso è ricompresa la fornitura di prodotti medicinali e non medicinali di qualsiasi natura e genere necessari per l'approvvigionamento dei presidi farmaceutici gestiti da Aset S.p.A..

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di fornitura, come di seguito individuati:

N°	TIPOLOGIA
1	FARMACO ETICO FASCIA A
2	FARMACO ETICO FASCIA B
3	DISPOSITIVI MEDICI
4	INTEGRATORI ALIMENTARI
5	PARAFARMACO
6	OMEOPATIA
7	GENERICO FASCIA A
8	GENERICO FASCIA C
9	SOP
10	OTC
11	COSMETICA
12	ALIMENTI PER L'INFANZIA
13	ACCESSORI PER L'INFANZIA
14	FITOTERAPICI
15	ALIMENTI SPECIALI
16	IGIENE CORPO
17	SANITARI
18	ELETTROMEDICALI
19	VETERINARIA

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati devono presentare all'ASET S.p.A. apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti, con le seguenti limitazioni:

- a. è vietata la presentazione di più domande di iscrizione per la medesima categoria di specializzazione;
- b. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- d. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti istanti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, l'Aset S.p.A., sospenderà l'istruttoria di iscrizione all'Albo fino alla rimozione del divieto, dandone adeguata informazione al richiedente.

5.1 Requisiti di ordine generale:

A) Iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio (o altro certificato equipollente per gli operatori economici con sede in altro stato UE), verificabile d'ufficio, da cui risultino almeno tre anni di anzianità di iscrizione al momento di presentazione della domanda d'iscrizione;

B) Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

C) Inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 lett. da a) a g) del Codice di procedura penale;

Costituisce altresì motivo ostativo all'iscrizione, ovvero di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

5.2 Requisiti di ordine speciale

A) di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni ministeriali abilitanti alla vendita di prodotti medicinali offerti (incluse le licenze speciali per la vendita di stupefacenti), e precisamente:

- a) Autorizzazione D.P.R. n° 309 del 09.10.2990 e s.m.i., recante il titolo "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza rilasciato dal Ministero della Salute";
- b) Autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano e veterinario sul territorio nazionale di cui al D.Lgs. n° 219 del 24.04.2006;
- c) Comunicazione denuncia NIA SANITARIA.

B) Volume d'affari medio annuo, realizzato nell'ultimo quinquennio, non inferiore a 35 Milioni di Euro.

Per i soggetti di natura consortile il requisito del volume d'affari medio annuo deve essere posseduto integralmente dal soggetto che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/5) x anni di attività].

ART. 6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente in firma elettronica e trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: info@cert.asetservizi.it.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (Allegato 1), corredata dalla documentazione richiesta, deve essere indirizzata all'ASET S.p.A. - Ufficio Contratti e Appalti - Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO (PU) e dovrà recare il seguente oggetto: "RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE FARMACIE COMUNALI DI ASET S.p.A. QUINQUENNIO 2017/2021".

ASET S.p.A. si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente d'ufficio, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito dalla legge, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Si ricorda ex art. 15 c. 1 L. n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i., che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte alle aziende gestrici di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali, verranno sottoposte a verifica d'ufficio da parte di questa azienda nei confronti degli Enti certificanti.

Il controllo in merito all'esistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione all'Elenco avverrà a campione o in caso di fondato dubbio secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza dell'operatore economico nell'Albo.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di sospensione o cancellazione dall'Albo.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Albo, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE

L'Aset S.p.A. provvede tramite una Commissione interna di valutazione, all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di ricevimento della PEC ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede ai fini istruttori, la data di arrivo dell'ultima trasmissione documentale.

L'Aset S.p.A., entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, a condizione che la domanda di iscrizione sia completa di tutta la documentazione richiesta nel presente bando, effettuerà la prima iscrizione dell'Albo e comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione

per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente bando.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

L'iscrizione ha validità fino alla data di validità temporale dell'albo e del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

ART. 8 - VERIFICHE PERIODICHE

Tutti gli operatori economici iscritti all'Albo avranno l'obbligo di rendere, dall'anno successivo a quello di iscrizione, la conferma delle dichiarazioni rese.

In caso di omissione di tale dichiarazione annuale, l'ASET S.p.A. si riserva di sospendere gli ordinativi nei confronti dell'operatore economico inadempiente e fino alla regolarizzazione documentale.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO

L'Aset S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'Aset S.p.A. potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

In particolare Aset S.p.A. si riserva di sospendere l'operatore economico dall'Albo con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Albo;
- b) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- c) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rinuncia alla consegna dei prodotti senza giustificato motivo, per almeno tre volte, a seguito di trasmissione di ordinativo senza fornire adeguata motivazione in merito;

- reiterato mancato rispetto degli eventuali impegni assunti a seguito di trasmissione di ordinativo o a seguito di formale nota di richiamo inviata da Aset S.p.A.;
- contenzioso conclusosi a favore di Aset S.p.A.;
- accertamento di “collegamento sostanziale” tra due o più imprese iscritte alla medesima categoria di fornitura;

Qualora l'operatore iscritto ceda, affitti l'azienda o un ramo di essa, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società, dovrà provvedere a darne opportuna comunicazione ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione. Le vicende soggettive sopra indicate determinano la decadenza dell'operatore dall'Albo, salvo che l'operatore che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, mantenga i requisiti per l'iscrizione. L'assunzione di tutti i provvedimenti di cui sopra, restano nella competenza diretta del Direttore amministrativo.

ART. 10 - PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

La costituzione dell'Albo è resa nota mediante apposito avviso in estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale dell'Aset S.p.A. (www.asetservizi.it) in versione integrale – nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART.11 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l'Aset S.p.A. gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme aziendali vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione e obblighi di trasparenza, direttamente connesso all'ordinazione delle forniture di medicinali e non medicinali di cui al precedente Art. 4, ed alle attività ad esse direttamente inerenti e conseguenti.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dati è ASET S.p.A..

ART.12 – NORME TRANSITORIE

Trattandosi di un Albo di natura “aperta”, Aset S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, le condizioni di iscrizione e di fornitura, per effetto di sopravvenute esigenze normative, ministeriali o organizzative della Società.

Tutte le condizioni, generali e particolari, contenute nel presente avviso, potranno essere oggetto di modifica ed integrazione. A mero titolo esemplificativo potranno subire modifiche le norme relative:

- Alla scontistica minima;
- Alla frequenza di consegna;
- Agli orari dispositivi degli ordini;
- Alle modalità di pagamento.

Le eventuali modifiche, avranno effetto immediato a decorrere dal giorno successivo alla data di modifica del presente avviso sul sito web di Aset S.p.A..

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente avviso, si farà riferimento al Codice Civile e comunque alla vigente legislazione italiana.

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Aset S.p.A. e l'operatore economico in ordine all'esecuzione dei patti contrattuali che non venga definita in via amministrativa, verrà delegata al Tribunale competente. Il Foro competente sarà quello di Pesaro.

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Francesco Maria Spaccazocchi .

PARTE SECONDA

Disciplinare tecnico/economico di fornitura

A) ORDINI DI FORNITURA

Gli ordini di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'operatore economico iscritto all'Albo e le seguenti Farmacie comunali:

- Farmacia Comunale S. Orso: Via S. Eusebio, 12 – 61032 FANO (PU)
- Farmacia Comunale Gimarra: Viale Romagna, 133/F – 61032 FANO (PU)
- Farmacia Comunale Stazione: Piazzale della Stazione, 6 – 61032 FANO (PU)
- Farmacia Comunale Marotta: Via Paolo Ferrari - 61035 MAROTTA (PU)
- Farmacia Comunale Piagge: Via Roma 105, - 61030 PIAGGE (PU)
- Farmacia Comunale Cantiano: Piazza Luccoli, 24 – 61044 CANTIANO (PU)

Gli ordinativi di fornitura avverranno, anche in via autonoma, dalle Farmacie di cui sopra, attraverso sistemi informatici basati su algoritmi che valutano, in tempo reale per ciascun prodotto richiesto ed al momento dell'ordinativo, le migliori condizioni offerte in termini di prezzo unitario, con la frequenza minima di seguito descritta:

Il Fornitore, dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie richiedenti durante l'orario di apertura delle stesse ed in particolare:

- a) - consegne comprese tra le ore 8.00 e le ore 9.00 del mattino (salvo diverso accordo scritto tra le parti) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 20:00 del giorno precedente;
- b) - consegne comprese tra le ore 14.30 e le 16.00 del pomeriggio (salvo diverso accordo scritto tra le parti) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 12.30 dello stesso giorno.

Se ritenuto utile e funzionale alla corretta esecuzione del servizio di distribuzione farmaci, da parte delle singole farmacie, la frequenza degli ordinativi potranno essere intensificati o ridotti, senza alcun ordine di preavviso.

Gli ordinativi saranno effettuati nei termini necessari per garantire la fornitura nei giorni dal lunedì al sabato e nelle festività (anche quanto le festività ricadono di domenica). In quest'ultimo caso per la fornitura del lunedì mattina, l'ordinativo verrà emesso entro le ore 20:00 del sabato precedente.

B) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ORDINE

Per l'esecuzione di ciascun ordinativo, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti con mezzi idonei a garantire il celere, sicuro e corretto approvvigionamento.

I prodotti dovranno essere facilmente identificabili, confezionati e protetti a norma di legge.

Le Richieste di consegna, vengono inoltrate da ciascuna singola farmacia, tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dello stesso, le richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax.

Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati attraverso il gestionale in uso delle singole farmacie (WINGESFAR – Gruppo Mondofarma S.r.l.) e le relative informazioni. Sono a carico dell'operatore economico, eventuali oneri e/o spese necessarie all'adeguamento del proprio sistema informatico con quello installato presso le Farmacie comunali servite, oltre che gli oneri per il caricamento dell'archivio dei prodotti trattati e il costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata dell'iscrizione all'Albo.

L'operatore economico è obbligato ad attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico "numero verde" a disposizione delle farmacie per la richiesta di informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino, sulla reperibilità dei prodotti e per l'inoltro delle Richieste stesse.

In alternativa il medesimo servizio può essere garantito anche via web.

Il Fornitore deve comunicare tempestivamente alle singole Farmacie ordinanti, l'impossibilità di consegna di uno o più prodotti, anche nel caso di impossibilità, temporanea.

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna.

Il documento di trasporto deve indicare le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna, le quantità consegnate, il prezzo unitario, applicato alle farmacie, dei prodotti consegnati, la percentuale di sconto praticata, l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi e deve essere sottoscritto, salvo diverso accordo tra le parti, per ricevuta dal personale della farmacia ordinante.

Il personale delle farmacie, all'atto di ogni consegna, verifica la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dalla farmacia entro 48 ore lavorative successive alla consegna e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

Fatto salvo per i prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore, al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze: data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni; data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla nel corso della prima consegna utile dal ricevimento della segnalazione.

Qualora avvenga la consegna di prodotti non rispondenti a quanto indicato nell'ordinativo, ad insindacabile giudizio del Direttore della farmacia o suo delegato, il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

L'operatore economico si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo. Con cadenza almeno annuale, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, integrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.

L'operatore economico, nel corso della durata dell'iscrizione all'Albo deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili e campagne promozionali e/o stagionali. Deve, inoltre, mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione degli stessi.

C) SCONTISTICA MINIMA

Non saranno prese in considerazione le offerte che non garantiscano i seguenti livelli minimi di scontistica:

N°	TIPOLOGIA	SCONTO Minimo
1	FARMACO ETICO FASCIA A	31,70%
2	FARMACO ETICO FASCIA B	31,70%
3	DISPOSITIVI MEDICI	35%
4	INTEGRATORI ALIMENTARI	32%
5	PARAFARMACO	35%
6	OMEOPATIA	35%
7	GENERICO FASCIA A	38,35%
8	GENERICO FASCIA C	60%
9	SOP	31%
10	OTC	38%
11	COSMETICA	33%
12	ALIMENTI PER L'INFANZIA	19%
13	ACCESSORI PER L'INFANZIA	35%
14	FITOTERAPICI	35%
15	ALIMENTI SPECIALI	25%
16	IGIENE CORPO	35%
17	SANITARI	35%
18	ELETTROMEDICALI	38%
19	VETERINARIA	35%

Tutte le percentuali sopra indicate devono applicarsi al netto dell'IVA.

Inoltre la percentuale di cui al punto 1 "Farmaco etico fascia A", deve applicarsi al netto dello sconto AIFA (cd. Payback).

Sono inoltre fatte salve, qualsiasi condizione migliorativa sulla scontistica di cui sopra ed in particolare :

- a) offerte speciali promosse dal grossista;
- b) promozioni giornaliere o stagionali;
- c) sconti speciali per acquisti multipli;

D) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà eseguito nei confronti degli operatori economici cui è stato disposto l'ordine, con frequenza mensile riepilogativa, tramite bonifico bancario nei termini di legge, a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica della conformità della fornitura, effettuata dalle strutture preposte e della verifica d'ufficio con esito favorevole attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), di cui alla Legge 22.11.2002 n. 266 e D.Lgs n° 251/2004 e s.m.i..

L'operatore economico è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al pagamento degli ordinativi di fornitura. In particolare le fatture ex art. 3 L.n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale che, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, l'operatore economico provvederà a notificare tempestivamente in sede di iscrizione all'Albo, oltre ai nominativi dei Soggetti chiamati ad operare su di esso. Si impegna, infine a notificare eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito e/o persone delegate.

E) RESI

Ciascun Fornitore, ognuno per il rispettivo Lotto di competenza e per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte delle singole Farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:

- a) dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;
- b) al ritiro dei prodotti non movimentati come di seguito esplicitato:

I. per i prodotti resi entro 60 gg. dalla consegna, ed aventi un periodo di scadenza residua superiore a quattro mesi, la farmacia emetterà ddt di reso al

Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti richiedendo emissione di apposita nota di credito pari al 100% del valore del costo di acquisto sostenuto per i rispettivi prodotti;

II. per i prodotti resi entro 60 gg. dalla consegna, ed aventi un periodo di scadenza residua inferiore a quattro mesi, la farmacia emetterà ddt di reso al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti richiedendo emissione di apposita nota di credito pari all'90% del valore del costo di acquisto sostenuto per i rispettivi prodotti.

III. per i prodotti resi oltre 60 gg. dalla consegna, ed aventi un periodo di scadenza residua superiore a quattro mesi, la farmacia emetterà ddt di reso al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti richiedendo emissione di apposita nota di credito pari al 90% del valore del costo di acquisto sostenuto per i rispettivi prodotti;

IV. per i prodotti resi oltre 60 gg. dalla consegna, ed aventi un periodo di scadenza residua inferiore a quattro mesi, la farmacia emetterà ddt di reso al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti richiedendo emissione di apposita nota di credito pari al 70% del valore del costo di acquisto sostenuto per i rispettivi prodotti.

Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalle farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna.

08.06.2017

ASET S.p.A.
Il Direttore Amministrativo
Dot. F.M. Spaccasocchi